

COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE (PROVINCIA DI Venezia)

CAPITOLATO TECNICO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE
DI CINTO CAOMAGGIORE PER IL PERIODO 01.01.2016 –31.12.2018

CIG Z65182E1D2.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'Appalto ha ad oggetto l'affidamento, ad idonea Impresa iscritta al Registro Unico degli Intermediari ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, dell'incarico per il servizio di consulenza ed assistenza nella gestione del portafoglio assicurativo del Comune.

ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

L'incarico di consulenza e brokeraggio decorrerà dal 01.01.2016 e terminerà il 31.12.2018 eventualmente rinnovabile per una uguale durata, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006.

In caso di scadenza naturale o anticipata, il broker, su richiesta del Comune, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per almeno 4 mesi al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o al Comune.

L'incarico comunque cessa di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro di cui al D.Lgs n. 209/2005.

Il broker si impegna ad iniziare il servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto.

ART. 3 – SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA

L'assistenza e la consulenza assicurativa, riguarda le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e **non esaustiva**:

- identificazione, analisi, valutazione dei rischi, delle problematiche e individuazione delle coperture occorrenti che dovessero manifestarsi nel corso della prestazione del servizio di brokeraggio, con continuo monitoraggio dell'adeguatezza delle coperture e del rapporto dei costi/benefici;
- resa di pareri di assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa o attinente alla stessa;
- assistenza tecnica assicurativa in occasione delle procedure per l'affidamento dei contratti assicurativi (elaborazione dei capitolati speciali, di assistenza tecnico-consulativa nelle procedure di gara e nei controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel bando di gara) e indagini di mercato finalizzate all'individuazione del contraente;
- segnalazioni su aggiornamenti legislativi che possano avere rilevanza assicurativa;
- organizzazione corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dell'Ente addetto alla gestione delle polizze, sui rapporti intercorrenti fra i rischi e le coperture assicurative e, più in generale, sulla materia assicurativa, su lle conseguenze economiche e di responsabilità;

ART.4 – SERVIZIO DI GESTIONE ASSICURATIVA

L'assistenza e la consulenza tecnica nella gestione dei contratti assicurativi, riguarda le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

- vigilanza ed esecuzione relative ai rapporti contrattuali stipulati con le compagnie assicuratrici;
- gestione dei contratti assicurativi con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- predisposizione del capitolato e del bando di gara da consegnare nei 90 giorni antecedenti la scadenza delle polizze, accompagnati da un rapporto che metta in evidenza le caratteristiche salienti degli atti di gara predisposti, i requisiti di capacità tecnica ed economica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di franchigie e l'importo presunto da mettere a base di gara;
- gestione continuativa delle varie fasi di trattazione dei sinistri attivi e passivi occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli verificatesi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, finalizzata a garantire una corretta evasione delle relative pratiche fino alla liquidazione dei danni, nonché la predisposizione di report annuali sull'andamento dei sinistri, assistenza tecnica e, se necessaria, legale;
- elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del Programma Assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine.

ART. 5 – SERVIZI AGGIUNTIVI E ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE

Il broker si impegna ad erogare i servizi aggiuntivi e a garantire le altre forme di collaborazione con i tempi e le modalità indicate in sede di gara.

ART. 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il Broker si impegna a:

- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato tecnico e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, attenendosi scrupolosamente alle direttive ricevute;
- dare riscontro, entro le tempistiche imposte, alle richieste pervenute dagli uffici del Comune, fornendo tutta l'assistenza e la consulenza precontrattuale e contrattuale necessarie a tutelare gli interessi dell'Ente;
- svolgere l'incarico nell'interesse del Comune di Cinto Caomaggiore
- garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, mentre l'Ente rimane sollevato dall'obbligo di accettare in tutto od in parte le predette proposte;
- osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di coperture dei rischi necessari all'amministrazione dell'Ente;
- garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso il Comune di Cinto Caomaggiore ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- a designare, fin dalla presentazione dell'offerta, un proprio incaricato di adeguata professionalità ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio medesimo, quale Responsabile del Servizio oggetto del presente capitolato;
- segnalare con congruo anticipo le scadenze assicurative.

Il Comune di Cinto Caomaggiore si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Cinto Caomaggiore, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia assicuratrice aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale adempimento di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

ART. 7 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

È esplicitamente convenuto che restano in capo al Comune di Cinto Caomaggiore l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del Contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obbligazioni precedentemente assunte.

Entro i limiti di cui al comma precedente, il Comune di Cinto Caomaggiore autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Stazione Appaltante, né è in grado di impegnare il Comune di Cinto Caomaggiore se non previa esplicita autorizzazione scritta.

ART. 8 – OBBLIGHI DI SEGRETEZZA

L'aggiudicatario è tenuto a mantenere riservati e non divulgare a terzi estranei i dati conosciuti nell'ambito dello svolgimento del servizio se non nelle forme consentite dalla legge. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna altresì a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento del servizio, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto. L'aggiudicatario tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del servizio in qualità di "titolare" ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti.

L'aggiudicatario si obbliga altresì, a tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

Alla fine dell'incarico è fatto divieto all'aggiudicatario di utilizzare i dati raccolti, che dovranno essere cancellati e/o distrutti, dandone comunicazione scritta al Comune.

ART. 9 – VERIFICHE E CONTROLLI

L'Ente si riserva il diritto di controllare con personale proprio, o incaricato, l'esecuzione del servizio e avrà diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento.

L'Ente per eventuali osservazioni o rilievi verbali o scritti si rivolgerà al Responsabile della direzione e del coordinamento e/o al Responsabile del Servizio.

ART. 10 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, regolato dal presente capitolato, non comporta per il Comune di Cinto Caomaggiore alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché l'opera del Broker sarà remunerata con provvigioni calcolate sui premi imponibili relativi ai contratti conclusi con il Comune di Cinto Caomaggiore.

Il Broker subentra al precedente nei contratti assicurativi in essere ed alle condizioni prestabilite, mentre l'offerta economica presentata in sede di gara costituirà la provvigione massima applicabile ai premi imponibili dei futuri contratti assicurativi.

Il Comune si impegna a prevedere sulle future polizze assicurative, stipulate durante la vigenza del contratto di brokeraggio, apposita clausola che preveda la retrocessione a favore del broker di provvigioni, che resteranno esclusivamente a carico dell'Agenzia e/o Impresa aggiudicataria, entro il limite massimo dell'offerta economica presentata in sede di gara.

Anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contratti e le relative gare d'appalto non pervengano a buon fine con l'aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto al Comune di Cinto Caomaggiore.

Il broker, nel caso in cui venga sciolto il rapporto di brokeraggio con il Comune di Cinto Caomaggiore secondo le previsioni contenute nel presente capitolato tecnico, deve rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo.

ART. 11 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il Comune di Cinto Caomaggiore provvede al pagamento dei premi assicurativi alle Compagnie assicuratrici tramite il Broker, che agisce come semplice depositario dei premi ed

effettua i pagamenti per conto del Comune di Cinto Caomaggiore, previo accredito dei corrispondenti importi.

La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 c.c..

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Cinto Caomaggiore le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker è responsabile:

- del regolare espletamento di ogni aspetto previsto dalla presente convenzione;
- del contenuto dei contratti che ha contribuito a definire ed a fare stipulare, modificare o integrare alla Stazione appaltante;
- qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi del Comune di Cinto Caomaggiore competenti o funzionari preposti al servizio.

Il broker risponde, altresì, dei danni intervenuti dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato, purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

ART. 13 – PENALI

Per inadempimenti e ritardi, nell'esecuzione delle attività previste, dipendenti da colpa del Broker, fatta salva la riserva di richiesta dei maggiori danni, sarà facoltà del Comune di Cinto Caomaggiore procedere alla applicazione delle seguenti penali:

- ritardo nella trasmissione degli atti necessari (es. bando di gara, capitolato, disciplinare di gara, lettera di invito, schema di contratto, modulistica, etc.) all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi assicurativi: € 100,00 per ogni giorno di rispetto al termine stabilito con comunicazione dell'Ente;
- ritardo nei tempi di risposta alle richieste del Comune di Cinto Caomaggiore: € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito con comunicazione dell'Ente;
- ritardo nella segnalazione preventiva del termine di scadenza per il pagamento dei premi assicurativi dovuti € 100,00 per ogni giorno di ritardo a partire da 30 giorni prima della scadenza del termine per il pagamento dei premi;
- ritardo nell'apertura delle posizioni di sinistro nei confronti delle Compagnie assicuratrici e/o nell'inoltro delle comunicazioni e delle informative alle controparti: € 50,00 per ogni giorno di ritardo a partire da 7 giorni dalla ricezione della denuncia;
- ritardo nella mancata presenza presso gli uffici del Comune, qualora richiesto l'intervento: € 100,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo a quello indicato.

La garanzia copre gli inadempimenti contrattuali del Broker e potrà essere escussa dal Comune nei casi e con le modalità come descritto di seguito. Potrà essere svincolata alla scadenza dell'appalto unicamente dove non sussistano elementi ostativi derivanti dalla non corretta esecuzione del Contratto da parte della Ditta

L'applicazione delle penali è preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, del Servizio Provveditorato – Economato e Cassa, avverso la quale il Broker ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

ART. 14 – COPERTURE ASSICURATIVE

Il Broker deve dimostrare di essere in possesso della polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed professionali, prevista dall'art. 112, comma 3, del D.Lgs. 209/2005 e dall'art. 11 del provvedimento INSVAP 16.10.2006 n. 5, con relativo massimale non inferiore a **5.000.000,00** di euro con obbligo di mantenimento per tutto il periodo di validità

contrattuale. Il Broker si impegna a fornire copia della polizza all'Ente, a comunicare eventuali variazioni nonché a fornire gli atti di quietanza comprovanti il pagamento del premio.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il broker risultasse gravemente inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato e/o nella proposta tecnica presentata in sede di gara, sarà facoltà del Comune di Cinto Caomaggiore risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., previo invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto dal 120° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

ART. 16 – RECESSO UNILATERALE

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di recedere mediante disdetta a mezzo di raccomandata a.r.. Il recesso avrà effetto dopo tre mesi dalla data di ricezione da parte del Broker della predetta raccomandata.

ART. 17 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia della prestazione oggetto della presente procedura di gara, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

La violazione dell'obbligo di cui sopra comporta l'immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento del maggior danno.

ART. 18 – CAUZIONE DEFINITIVA

Il broker aggiudicatario dovrà presentare prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva di Euro **311,241 (trecentoundiciduecentoquarantuno)** pari al 10% del valore dell'appalto, secondo le forme e le modalità di cui all'art. 113 del D. Lgs. n.163/2006, in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, fidejussione bancaria o polizza assicurativa, in particolare:

- in caso di cauzione in numerario il relativo versamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale;
- in caso di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria queste dovranno essere incondizionate, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Cinto Caomaggiore.

La mancata presentazione della cauzione comporta la decadenza dall'aggiudicazione.

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo 180 giorni dalla scadenza del periodo di vigenza contrattuale.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione definitiva, il broker è obbligato a reintegrare l'importo originario della somma garantita entro dieci giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione, e ove ciò non avvenga entro i termini previsti, il Comune avrà facoltà di recedere dal contratto, con le conseguenze previste per i casi di recesso dal presente capitolato tecnico.

ART. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di ottemperare alle disposizioni della L. n.136/2010, il Broker si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario, presso il quale eseguire i pagamenti, dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che sarà utilizzato come strumento per transazioni finanziarie con il Comune di Cinto Caomaggiore, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, ogni modifica relativa ai dati trasmessi

Nel caso in cui il pagamento delle prestazioni non venga effettuato tramite l'utilizzo del bonifico bancario, quale strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, l'incarico si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

Il Broker assume, pena la nullità assoluta dell'incarico, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche. Il Broker aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.Lgs. 196/2003).

Art. 20 – ONERI PER LA SICUREZZA

L'aggiudicatario dovrà dimostrare di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro propedeutici all'avvio del servizio oggetto dell'appalto. L'aggiudicatario è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, e prima dell'inizio del servizio comunica alla Stazione appaltante il nominativo del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il committente, in ordine a quanto disposto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, precisa che non è stato predisposto il DUVRI poiché, valutate le attività oggetto dell'appalto, non state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano, pertanto, essere pari a zero.

ART. 21 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Il Comune di Cinto Caomaggiore si riserva altresì la facoltà di risolvere l'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico del Broker aggiudicatario, nei seguenti casi:

- revoca o sospensione delle autorizzazioni/licenze per l'esercizio dell'attività;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico del Broker aggiudicatario;
- violazione delle disposizione in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- applicazione a carico del broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

In caso di risoluzione la Stazione Appaltante procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria.

ART. 22 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il Broker aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare al Comune di Cinto Caomaggiore ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa.

Art. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Il contratto di concessione sarà stipulato in forma di scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente. Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico del Concessionario.

ART. 24 – CONTROVERSIE

E' esclusa la competenza arbitrale.

Ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti relativa all'interpretazione ed esecuzione del capitolato e del contratto sarà deferita in via esclusiva all'autorità giudiziaria del Foro di Pordenone.

ART. 25 – RINVIO

Per quanto non espressamente indicato dalla presente *lex specialis* di gara, si rinvia a quanto disposto dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché dal D. Lgs. n. 209/2005, dal D.P.R. n. 207/2010, dalla L. n. 106/2011 e dalle altre norme applicabili in materia.